



## COMUNE DI IGLESIAS

Provincia di Carbonia - Iglesias

---

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 17/02/2006.*

### **REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI INERTI**

#### **Articolo 1. Finalità del Regolamento.**

1. In osservanza dell'articolo 2 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n°22, il Comune definisce idonee modalità di conferimento, recupero e smaltimento dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

2. Col presente Regolamento il Comune, al fine di prevenire il fenomeno delle discariche abusive e tutelare l'ambiente, disciplina le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali definiti ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n°22, e meglio specificati all'Articolo 2.

#### **Articolo 2. Definizioni.**

1. Ai fini del presente Regolamento, si definiscono:

- "rifiuti speciali inerti" i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi derivanti dalle attività di scavo;
- "produttore" la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti (produttore iniziale) e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- "detentore" il produttore dei rifiuti o la persona che li detiene;

2. Ai sensi del paragrafo 4.2.3.1. della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, le discariche di seconda categoria tipo A sono impianti di stoccaggio definitivo nei quali possono essere smaltiti soltanto i "rifiuti speciali inerti" di seguito elencati:

- sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;
- materiali ceramici cotti;
- vetri di tutti i tipi;
- rocce e materiali litoidi da costruzione.

#### **Articolo 3. Obblighi dei produttori.**

1. I produttori di rifiuti speciali inerti sono tenuti a provvedere allo smaltimento degli stessi in discariche del tipo II

- A regolarmente autorizzate dalla Regione Autonoma della Sardegna, utilizzando idonei mezzi di trasporto che evitino la caduta o la dispersione.

#### **Articolo 4. Opere edilizie eseguite da privati.**

1. Gli Uffici competenti in materia di Edilizia privata dovranno verificare che ogni provvedimento di autorizzazione o concessione edilizia contenga una relazione a firma di un tecnico abilitato, che riporta tra l'altro, la stima dei rifiuti speciali sia inerti che di altro genere, che verranno prodotti in fase di esecuzione dei lavori;

---



## COMUNE DI IGLESIAS

*Provincia di Carbonia - Iglesias*

---

2. La dichiarazione di fine lavori dovrà essere accompagnata dalle copie dei "formulari di identificazione dei rifiuti trasportati", relativi ai rifiuti speciali sia inerti che di altro genere smaltiti presso impianti regolarmente autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

3. Il rilascio del certificato di agibilità dovrà essere subordinato alla verifica della congruità e della regolarità dello smaltimento dei rifiuti speciali sia inerti che di altro genere, prodotti nel corso della costruzione.

4. I quantitativi dei rifiuti smaltiti dovranno essere commisurati alla entità delle opere da realizzare.

5. Gli uffici competenti in materia di edilizia privata trasmettono l'elenco dei soggetti autorizzati ad eseguire lavori che comportano demolizioni e produzione di rifiuti speciali sia inerti che di altro genere, prodotti nel corso della costruzione, all'autorità competente alla vigilanza (Comando di Polizia Municipale).

### **Articolo 5. Opere pubbliche.**

1. L'Ufficio competente in materia di Lavori Pubblici dovrà verificare che ogni progetto di opera pubblica contenga l'obbligo, a carico dell'esecutore dei lavori, dello smaltimento dei rifiuti speciali inerti, prodotti nei propri cantieri, presso impianti regolarmente autorizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna.

2. I quantitativi dei rifiuti speciali smaltiti dovranno essere commisurati alla entità delle opere da realizzare.

3. La liquidazione delle competenze dovute per lavori di scavo e di demolizione eseguiti nel corso della esecuzione di opere pubbliche dovrà essere subordinata alla verifica, da parte della Direzione Lavori, della regolarità dello smaltimento dei rifiuti speciali inerti in conformità al presente Regolamento.

### **Articolo 6. Lavori di risanamento ambientale.**

1. Il rilascio di autorizzazioni alla esecuzione di lavori di colmamento di aree depresse o di risanamento ambientale con l'utilizzo di materiali aridi assolutamente scevri da rifiuti di qualsiasi tipo provenienti da scavi, dovrà essere subordinato all'approvazione del relativo progetto dagli Uffici della Regione Autonoma della Sardegna competenti ai sensi della normativa vigente.

2. L'Autorizzazione ai colmamenti dovrà essere condizionata alla recinzione dell'area, alla custodia della stessa per tutto il periodo di attività del cantiere, alla registrazione dei conferimenti.

3. Dovrà essere tassativamente esclusa la possibilità di smaltire materiali provenienti da demolizioni o rifiuti di altro genere.

### **Articolo 7. Opere pubbliche non comunali.**

---



## COMUNE DI IGLESIAS

*Provincia di Carbonia - Iglesias*

---

1. I progetti di opere pubbliche degli Enti indicati dall'articolo 1 della L.R. 22/04/1987, n°24, che il Comune approva, ai sensi della L.R. 31 luglio 1996, n°32, con esclusivo riferimento ai contenuti urbanistici dei medesimi, dovranno essere vincolati al rispetto delle prescrizioni, per quanto compatibili, del presente Regolamento.

### **Articolo 8. Vigilanza ambientale.**

1. Gli Uffici comunali, al fine di perseguire un'azione organica di prevenzione e di tutela ambientale del territorio, devono operare in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

2. La Polizia Municipale nello svolgimento del servizio di vigilanza ambientale sul territorio comunale, dovrà controllare oltre che gli scarichi abusivi, anche la regolarità delle operazioni di trasporto dei materiali derivanti da scavi e demolizioni.

### **Articolo 9. Procedimento sanzionatorio.**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano oggetto di specifica previsione, non costituiscano reato ovvero siano sanzionate da leggi od atti aventi valore di legge e regolamenti, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 154,00.

2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti di cui al presente regolamento provvedono, oltre al Corpo di Polizia Municipale, tecnici e funzionari incaricati dal Sindaco.

3. L'applicazione delle sanzioni ha luogo con le modalità e nelle forme previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.

### **Articolo 10. Osservanza di altre disposizioni.**

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n°22, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti.

### **Articolo 11. Entrata in vigore.**

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la successiva pubblicazione all'Albo del Comune per 15 giorni consecutivi.

3. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione della cittadinanza presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.